



COMUNE DI GIOI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 luglio 2026.

I N D I C E

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Istituzione del tributo
- Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Articolo 5 - Soggetto attivo

TITOLO II° - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Articolo 7 - Soggetti passivi
- Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 11 - Superficie degli immobili
- Articolo 12 - Definizione di aree imponibili
- Articolo 13 - Vincolo di solidarietà

TITOLO III° - TARIFFE

- Articolo 14 - Costi di gestione del servizio
- Articolo 15 - Piano economico finanziario (PEF)
- Articolo 16 - Determinazione della tariffa
- Articolo 17 - Articolazione della tariffa
- Articolo 18 - Periodi di applicazione del tributo
- Articolo 19 - Utenze domestiche
- Articolo 20 - Classificazione utenze domestiche
- Articolo 21 - Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 22 - Occupanti le utenze domestiche
- Articolo 23 - Utenze non domestiche
- Articolo 24 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 25 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Articolo 26 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Articolo 27 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- Articolo 28 - Scuole statali
- Articolo 29 - Tributo giornaliero
- Articolo 30 - Tributo provinciale

TITOLO IV° - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 31 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
- Articolo 32 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Articolo 33 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Articolo 34 - Riduzione per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

Articolo 35 - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal Servizio pubblico
Articolo 36 - Riduzione utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali
Articolo 37 - Riduzione per locali e aree con produzione di rifiuti speciali
Articolo 38 - Riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio
Articolo 39 - Riduzione del tributo per le zone in cui non è effettuata la raccolta
Articolo 40 - Criteri per le agevolazioni
Articolo 41 - Bonus sociale rifiuti
Articolo 42 - Altre agevolazioni
Articolo 43 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V° - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 44 - Obbligo di dichiarazione
Articolo 45 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
Articolo 46 - Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che producono rifiuti urbani
Articolo 47 - Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali
Articolo 48 - Poteri del Comune
Articolo 49 - Riscossione del tributo
Articolo 50 - Rateizzazione degli avvisi bonari di pagamento
Articolo 51 - Accertamento
Articolo 52 - Dilazione pagamento Avvisi di accertamento
Articolo 53 - Riscossione coattiva
Articolo 54 - Sanzioni
Articolo 55 - Ravvedimento operoso
Articolo 56 - Interessi
Articolo 57 - Rimborsi
Articolo 58 - Compensazioni e Accollo
Articolo 59 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Articolo 60 - Somme di modesto ammontare
Articolo 61 - Contenzioso

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 62 - Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 63 - Trattamento dei dati personali
Articolo 64 - Clausola di adeguamento
Articolo 65 - Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato "A": Elenco dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
Allegato "B": Elenco attività che producono rifiuti di cui all'allegato "A"
Allegato "C": Categorie di utenze non domestiche (Comuni fino a 5.000 abitanti)

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

2. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti (TARI), stabilita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, rubricato: *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, con le disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) inerenti la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a. definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, per le utenze domestiche e non domestiche, svolto sull'intero territorio comunale. Negli articoli seguenti sono stabiliti criteri e modalità dell'espletamento del servizio.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Testo Unico Ambientale”*, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce *“rifiuto”*, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;”*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono *“rifiuti urbani”*, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del citato decreto, ovvero:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (cfr. Allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (cfr. Allegato B);
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potatura di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, rientranti nell'allegato A;

5. Sono *“rifiuti speciali”*, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca, a esclusione della potatura e falciatura di sostanze arboree, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito di attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 4 del presente articolo;
 - i. i veicoli fuori uso.
6. Sono "*rifiuti pericolosi*" quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. "*riciclo*", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - b. "*autocompostaggio*", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - c. "*compostaggio di comunità*", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - d. "*riutilizzo*", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - e. "*recupero*", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. In base all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del suddetto decreto e sono pertanto espressamente esclusi dalla disciplina generale della gestione rifiuti:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i materiali vegetali non pericolosi utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e. le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Gioi nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II°

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani come individuati dall'articolo 2, comma 4, del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
 - d. i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali del Comune come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'amministrazione comunale.
5. La presenza di arredo e / o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica. L'occupazione si presume avvenuta, anche in assenza delle condizioni suddette, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.

8. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate al tributo se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, di occupanti o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, risultante da contratto di locazione, comodato o altro titolo giuridico, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, al quale competono i conseguenti adempimenti dichiarativi. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. La detenzione pluriennale derivante da un contratto di locazione o di comodato, non avendo natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del contratto.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori restano invece a carico di questi ultimi.

6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

7. Per i locali destinati ad attività ricettiva (quali, a titolo esemplificativo, B&B, affittacamere, case vacanze, etc.) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività. Per avviare/esercitare l'attività di affittacamere è necessaria una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rilasciata dal competente ufficio.

Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (ad eccezione delle pertinenze e dei locali accessori soggetti comunque al tributo);
- b. i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c. le superfici coperte di altezza inferiore a centocinquanta (150) centimetri;
- d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o comunque locali ove di regola non vi sia presenza umana;
- f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi (licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e, in ogni caso, fino alla data di inizio dell'occupazione, se precedente la fine dei lavori.

Per le sole utenze domestiche, nel caso in cui il nucleo familiare conservi la residenza nell'immobile oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, la tassa è dovuta solo per la quota variabile;

- g. i locali inagibili o inabitabili la cui dichiarazione sia emessa dagli organi competenti o da tecnici abilitati.

Per le sole unità abitative, nel caso in cui il nucleo familiare conservi la residenza nell'immobile, la tassa è dovuta solo per la quota variabile.

- h. le aree impraticabili (non accessibili) e/o intercluse da stabile recinzione;
 - i. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - j. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli e a tutte le operazioni di manovra ai fini dello svolgimento dell'attività;
 - k. per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - l. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e a usi diversi dal culto ovvero utilizzati per attività connesse al culto.
 - m. le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio dei locali, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - n. le aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la rinuncia, la revoca, la sospensione degli atti abilitativi tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione e la documentazione comprovante la mancata produzione di rifiuti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'articolo 46 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo:
- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato

esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia comunque prevista a norma delle leggi vigenti.

2. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 1 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

3. Ai fini di cui al comma precedente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, a condizione che la suddetta parte sia esattamente identificabile e delimitabile oltretutto nettamente distinguibile dalle restanti aree su cui si producono rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio. È onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti ai fini dello scorporo delle aree produttive di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente, ponendosi il suddetto scorporo come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro i quali posseggono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali e / o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici dove si generano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Articolo 11 - Superficie degli immobili

1. In sede di prima applicazione della TARI, sono state iscritte le superfici calpestabili già dichiarate o accertate ai fini della TARES, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni, o della TARSU, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a centocinquanta centimetri (150 cm).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'ottanta per cento (80 %) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a centocinquanta centimetri (150 cm). Quando entrerà in vigore il predetto criterio il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse dalle precedenti, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a centocinquanta centimetri (150 cm). La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento (80 %) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di mezzo metro quadrato; in caso contrario, al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a venti metri quadri (20 mq) per colonnina di erogazione monouso e quaranta metri quadri (40 mq) per colonnina di erogazione a utilizzo doppio.

8. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 12 - Definizione di aree imponibili

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Articolo 13 - Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 12, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

TITOLO III°

TARIFFE

Articolo 14 - Costi di gestione del servizio

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”*, nonché dalle deliberazioni della competente Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard come statuito dell'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, a norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno nell'ambito del Piano economico finanziario (PEF), di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, definito e approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 15 - Piano economico finanziario (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sulla base della normativa vigente, il Comune, acquisiti i dati tecnico-finanziari forniti dal gestore del servizio, predispone il Piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) vigente deliberato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC).
3. Il Piano economico finanziario (PEF) deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- d. una relazione nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti.

Dal totale dei costi del Piano economico finanziario (PEF) sono sottratte le seguenti entrate:

- a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

4. Il Piano economico finanziario (PEF), soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (ETC).

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano economico finanziario (PEF) e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (ETC) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il Piano economico finanziario (PEF)

predisposto e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

7. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

8. Il Piano economico finanziario (PEF) validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) è approvato, nei termini di legge, dal Consiglio Comunale prima di deliberare le tariffe per l'anno di riferimento.

9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano economico finanziario (PEF) e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 16 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché di quanto deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

3. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario (PEF) con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente, salvo ulteriori differimenti *ex lege*.

5. Se la deliberazione di approvazione delle tariffe è adottata entro il termine indicato al comma precedente le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

7. Le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal Piano economico finanziario (PEF), al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e agli aggi versati a eventuali affidatari del servizio di accertamento.

Articolo 17 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Le utenze non domestiche sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, come riportate nell'allegato "C".
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kc" e "Kd" di cui alle tabelle "3b" e "4b", dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e comunque nel rispetto delle vigenti deliberazioni in materia adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 18 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree e sussiste sino al giorno in cui risulta cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e / o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 46, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 19 - Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni e alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero degli occupanti.

Articolo 20 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Articolo 21 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le strutture ricettive diverse da alberghi, ostelli, residence e foresterie, ovvero B&B, case vacanze, affittacamere, etc., si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, considerando come numero di occupanti il numero massimo di posti letto disponibili, come risultanti dalla dichiarazione presentata ai competenti organi (SUAP, portale delle locazioni turistiche etc.).

Articolo 22 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad esempio: colf, badanti, ecc.) e devono, altresì, essere dichiarate tutte le persone conviventi, iscritte all'anagrafe del Comune in distinti nuclei familiari anagrafici.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (per motivi di studio o di lavoro). Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la

persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che il domicilio in luogo diverso dalla residenza, ovvero l'assenza, per i suddetti motivi sia adeguatamente documentato dall'interessato.

3. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, non si considera componente effettivo del nucleo familiare il soggetto che sia temporaneamente domiciliato altrove, per un periodo non inferiore all'anno, per motivi di studio "studente fuori sede".

Lo "studente fuori sede", già assoggettato quale occupante alla TARI nel Comune sede di studio e in possesso di regolare contratto di locazione, non è computato ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare in questo Comune (Comune di residenza) previa dichiarazione resa dall'interessato alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: copia del contratto di locazione.

4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti ovvero da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti e non iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è desunto dalla dichiarazione di autocertificazione del soggetto passivo; in assenza della predetta dichiarazione si assume come numero degli occupanti una unità, fatte salve le verifiche d'ufficio sul numero effettivo dei soggetti occupanti l'immobile.

5. Per le unità abitative tenute a disposizione da persone fisiche residenti (seconde case), a condizione che non risultino locate o cedute in uso gratuito, si assume come numero degli occupanti una unità, fatte salve le verifiche d'ufficio sul numero effettivo dei soggetti occupanti l'immobile.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono assimilate alle utenze domestiche condotte da un occupante, a condizione che siano condotte da persona fisica priva di immobili ad uso abitativo nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Qualora siano occupate da persone giuridiche si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti delle stesse, i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e al pagamento con vincolo di solidarietà.

9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, mentre per le nuove utenze è quello alla data di attivazione del servizio.

10. Le utenze destinate ad attività ricettive extralberghiere (quali, a titolo esemplificativo, B&B, affittacamere, case vacanze, etc.) svolte in forma non professionale, sono equiparate alle utenze domestiche, considerando, limitatamente alla parte variabile, il numero di occupanti determinato dal numero massimo di posti letto disponibili, come risultanti dalla dichiarazione presentata ai competenti organi (SUAP, portale delle locazioni turistiche etc.) o autocertificazione corredata da idonea documentazione (alloggiati.com o comunicazioni alla prefettura annuali) .

11. Le attività di cui al comma 10 del presente articolo, svolte in forma imprenditoriale, sono equiparate alle utenze non domestiche e inquadrare all'interno della categoria "Alberghi senza ristorante". La stagionalità dell'attività esercitata è determinata dalla presentazione della richiesta di sospensione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), o autocertificazione corredata da idonea documentazione (alloggiati.com o comunicazioni alla prefettura annuali)

Articolo 23 - Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e / o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Articolo 24 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione "Kc" secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione "Kd" secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria da parte dell'Ente.

Articolo 25 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee di attività come da allegato "C", sulla base della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "C" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini iva.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Tuttavia il criterio della tariffa unica può essere disatteso qualora il contribuente produca idonea documentazione comprovante la diversa destinazione d'uso dei locali (ad esempio: vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.); in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie, purché di estensione non inferiore a dieci metri quadri (10 mq), si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. La superficie tassata con la tariffa relativa all'attività economica esercitata deve in ogni caso essere prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi idonei disponibili presso altra Pubblica Amministrazione o risultante da Pubblici Registri.
7. Nel caso di destinazione temporanea dei locali occupati ad attività economica ATECO diversa da quella ordinariamente praticata, si applicherà, per il solo periodo interessato, la tariffa della categoria di attività effettivamente svolta.

Articolo 26 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree e ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Articolo 27 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Come previsto al comma 656 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (20%) della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di trenta (30) giorni.

Articolo 28 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Ai sensi della determinazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 il contributo previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, assegnato al Comune, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano economico finanziario (PEF) che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 29 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a centottantatré (183) giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.

2. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni o loro frazioni di durata dell'occupazione.

3. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del cento per cento (100%).

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.
6. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni previste per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
7. Il tributo sui rifiuti non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, assoggettate al canone unico calcolato in via temporanea, ai sensi dell'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
9. Gli uffici preposti al rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 30 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti (TARI), compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Salerno, fino a un massimo del cinque per cento (5%), sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 1° luglio 2020 e 21 ottobre 2020.

Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 1° luglio 2020.

TITOLO IV°

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 31 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Articolo 32 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche condotte da soggetti che rientrano nelle sotto indicate fattispecie:
 - a. riduzione della tariffa variabile del sessantasei virgola sessantasette per cento (66,67 %) in favore dei soggetti non residenti in Italia, già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia e di totalizzazione ed erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno Stato diverso da quello di residenza); il riconoscimento della riduzione avviene mediante presentazione della dichiarazione corredata di documentazione attestante il possesso dei requisiti;
 - b. riduzione della tariffa variabile del trenta per cento (30 %) per le abitazioni condotte da soggetti iscritti e non iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) e non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera precedente a condizione che l'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto non sia concessa in locazione o in comodato;
 - c. riduzione della tariffa variabile del trenta per cento (30 %) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a centottantatré (183) giorni nell'anno solare, purché la richiesta di riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato e previa verifica e accertamento del Comando Vigili Urbani;
 - d. riduzione della tariffa variabile del trenta per cento (30 %) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero purché la

richiesta di riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato e previa verifica e accertamento del Comando Vigili Urbani.

2. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione. La riduzione deve essere richiesta ogni anno al fine di dimostrare la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'accoglimento. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni di fruizione, su denuncia dell'interessato e / o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 vengono concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 33 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del trenta per cento (30 %), nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, e alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a centottantatré (183) giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma 1 risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Per usufruire della riduzione tariffaria di cui ai precedenti commi il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione che attesti la sussistenza dei requisiti.

4. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Al venir meno delle condizioni di fruizione torna ad applicarsi la tariffa intera.

Articolo 34 - Riduzione per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi;

2. Per "*riciclaggio*" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante dall'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti "Kd" previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella "4b" presente nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il trenta per cento (30 %) della quota variabile.

4. Il produttore di rifiuti avviati al riciclo deve presentare, a consuntivo, entro il termine di decadenza del 30 aprile dell'anno successivo, istanza di riduzione all'Ufficio Ambiente del Comune con la dichiarazione dei seguenti elementi e documenti fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi e il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD) o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto tramite soggetti terzi.

- attestato della ditta / società autorizzata che ha effettuato il riciclo / trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorato e trasformato e delle modalità di lavorazione proveniente dall'unità locale sita sul territorio comunale.

Per le aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione delle quantità di rifiuto prodotto e trasformato e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche e, nello specifico, dell'unità locale di cui si chiede la riduzione.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

6. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo;

7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre, per ciascun anno, la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

8. L'Ufficio Ambiente controlla le domande di riduzione, le dichiarazioni e i documenti prodotti e comunica tempestivamente all'Ufficio Tributi i nominativi dei richiedenti aventi diritto alla riduzione, indicando i quantitativi complessivi di rifiuti avviati al riciclo da considerare ai fini del calcolo della riduzione spettante.

9. L'Ufficio Tributi procede, quindi, ad applicare la riduzione spettante mediante il riconoscimento di sgravio e di conseguente rimborso o compensazione con la TARI dovuta per l'annualità successiva, se chiesto nell'istanza.

10. L'omessa presentazione della richiesta di riduzione per riciclo e / o della relativa documentazione, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, comporta la perdita del diritto alla riduzione, cui consegue l'applicabilità piena del tributo per l'anno in questione.

Articolo 35 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal Servizio pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del

tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due (2) anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER ex CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due (2) anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di sessanta (60) giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione di locali e / o aree, con decorrenza immediata.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, con possibilità di chiedere la riduzione per riciclo, ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.

6. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Articolo 36 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 37.

Articolo 37 - Riduzioni per locali e aree con produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Con riferimento alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale e promiscua produzione di rifiuti misti, ovvero urbani e speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con assoluta certezza tecnica le superfici escluse dal tributo, secondo quanto riportato nel comma 1, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente prospetto:

Utenze non domestiche - Tipologie di attività	% abbattimento superficie imponibile
Artigiani tipo botteghe (Elettricista, Fabbro, Falegname, Idraulico)	20
Autofficina, Carrozzeria, Elettrauto, Gommista	25
Lavanderie a secco, Tintorie, Autolavaggio	20
Distributori di carburanti (sole superfici di locali chiusi con accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Tipografie, Serigrafie, Stamperie, Vetrerie, Incisioni, Carpenterie	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologi, laboratori odontotecnici e laboratori di analisi	35
Laboratori fotografici o eliografici	25
Barbiere, Estetista, Parrucchiere	20
Caseifici, Macellerie, Pescherie, Ristoranti	20
Impianti di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero inerti (solo area scoperta)	80

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e / o promiscuamente:

- a. al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
- b. al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e / o commercializzazione;

- c. al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
- Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER ex CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
 - b. comunicare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER ex CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni.
7. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore di rifiuti misti, ovvero urbani e speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, non potrà essere applicato alcun abbattimento delle superfici imponibili di cui al presente articolo, pertanto, le superfici escluse in precedenza saranno assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.
8. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.

Articolo 38 - Riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per

motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di trenta (30) giorni, il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (20%) della tariffa, come previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 39 - Riduzione del tributo per le zone in cui non è effettuata la raccolta

1. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, poste a una distanza superiore a seicento metri (600 m) dal più vicino punto di raccolta, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è dovuto nella misura massima del quaranta per cento (40 %), come previsto dal comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La riduzione viene concessa su richiesta del soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 46 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
3. La certificazione sulla distanza deve essere rilasciata dall'ufficio competente.
2. La riduzione si applica sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa e non si applica alle utenze che beneficino di servizi dedicati.

Articolo 40 - Criteri per le agevolazioni

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per i locali e le aree delle fondazioni e / o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 41 - Bonus sociale rifiuti

1. Il Comune riconosce il “Bonus sociale rifiuti” previsto dall’articolo 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell’agevolazione trovano la loro disciplina nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 e nelle deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/Rif del 1° aprile 2025, n. 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025, n. 355/2025/R/Rif del 29 luglio 2025 e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla deliberazione n. 123/2026/R/Rif del 14 aprile 2026.
2. Ogni modifica alle fonti normative citate verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche / integrazioni del presente articolo.
3. Il Servizio Finanziario e Tributi è autorizzato a procedere con la compensazione d'ufficio tra l'importo del Bonus spettante e l'eventuale debito TARI insoluto dell'utente, secondo le modalità previste dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ed evidenziando la compensazione nel documento di riscossione contenente la prima rata utile.
4. In aggiunta al suddetto Bonus, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti degli stanziamenti definiti nel bilancio annuale posti a carico della fiscalità generale, con le modalità di cui al successivo articolo, può riconoscere una ulteriore agevolazione, cumulabile con quella di cui al comma 1, riservata ai cittadini residenti che versano in condizione di particolare disagio economico e sociale.
5. In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione potrà comunque eccedere il cento per cento (100 %) della riduzione della TARI.

Articolo 42 - Altre agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, annualmente, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, eventuali e ulteriori riduzioni e / o esenzioni oltre a quelle del precedente articolo e a quelle *ex lege* e la relativa copertura finanziaria può essere disposta attraverso appositi stanziamenti di bilancio derivanti dalla fiscalità generale, previa salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2. La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui sono approvate eventuali e ulteriori benefici, individua ed esprime gli indirizzi generali e il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, entro il quale si dà attuazione ai benefici.
3. L’Ufficio preposto provvede alla predisposizione e approvazione dell’Avviso di accesso ai suddetti benefici, alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito istituzionale del Comune e a pubblicizzare l’iniziativa.

Articolo 43 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. In caso di concorrenza di due o più benefici (agevolazioni, riduzioni e simili) e quando non sia espressamente prevista la cumulabilità degli stessi, il contribuente è onerato di scegliere quello di cui beneficiare. In caso di mancata scelta, l'Ente non riconosce all'interessato alcun beneficio ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge.
2. I benefici previsti dal presente regolamento non sono tra loro cumulabili, salvo espressa e diversa statuizione.

TITOLO V°

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 44 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione, ai sensi dell'articolo 6 del *Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, approvato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. *per le utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- b. *per le utenze non domestiche*: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente / rappresentante;
- c. *per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*: dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 45- Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il soggetto passivo del tributo presenta al Comune la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dallo stesso, disponibile presso lo sportello fisico e sul sito istituzionale, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti utilizzando l'apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune.

La dichiarazione assume anche la funzione di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del *Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti*

urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro novanta (90) giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. La dichiarazione, originaria / di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:

a. per le utenze di soggetti residenti:

- i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

b. per le utenze di soggetti non residenti:

- i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione / comodato.
- il recapito postale, di posta elettronica ordinaria / posta elettronica certificata [o fax] al quale inviare la dichiarazione.

5. La dichiarazione, originaria / di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita iva, sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e codice ATECO, in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo);
 - b. il recapito postale, di posta elettronica certificata del contribuente;
 - a. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;
 - c. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dell'immobile o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile, etc.);
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione / comodato.
 - g. il recapito postale, di posta elettronica ordinaria / posta elettronica certificata [o fax] al quale inviare la dichiarazione.
6. La dichiarazione, originaria / di attivazione, di variazione o di cessazione, deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:
- a. informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b. le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta;
 - c. le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
7. La dichiarazione, originaria / di attivazione, di variazione o di cessazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica ordinaria o con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data della ricevuta di consegna, in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, alla data di invio, in caso di posta elettronica ordinaria.
8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle

condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le modalità per acquisire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso apposito link al sito internet del soggetto gestore del servizio rifiuti.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento alla TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni e il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante presso la Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Portale dell'Agenzia delle Entrate "PuntoFisco").

10. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali e le aree già assoggettati al tributo hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali dati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, compresi i casi di presentazione di SCIA da parte di attività produttive, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione ai fini del tributo nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

12. La cessazione dell'occupazione / detenzione / possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione quale a titolo esemplificativo: disdetta del contratto di locazione regolarmente comunicata, documentazione comprovante la cessazione delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, etc.

13. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali o aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di

dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

14. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al primo comma, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di cessazione o variazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione del tributo così come disciplinati nei precedenti commi 13 e 14, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 9.

16. Relativamente alle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, in deroga a quanto disposto dal comma 14 si applica quanto previsto all'articolo 35 del presente regolamento.

17. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

18. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 46 - Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che producono rifiuti urbani

1. Considerata la soppressione del potere di assimilazione comunale, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, prevista originariamente dall'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 198, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'allegato "A" possono non avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti, previa esibizione della certificazione attestante l'avvio al recupero e allo smaltimento in maniera differenziata, secondo le varie tipologie (quantità e qualità) di rifiuto conferito, rilasciata dall'operatore privato che effettua il servizio di recupero e smaltimento differenziato degli stessi, nel rispetto della normativa vigente, al fine di determinare con esattezza la percentuale di raccolta differenziata del Comune.

2. In caso di opzione di quanto previsto al comma 1, le utenze non domestiche devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER ex CER. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due (2) anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

3. Le attività che rinunciano integralmente al servizio pubblico di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile, ferma restando l'applicazione della componente tariffaria fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, all'intera superficie imponibile, dichiarata o accertata.

Per le finalità di cui al presente comma, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, tramite posta elettronica certificata (pec) o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, la seguente documentazione:

- copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- copia delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi e il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessari per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD).
- attestato della ditta / società autorizzata che ha effettuato il recupero / trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorato e trasformato proveniente dall'unità locale sita sul territorio comunale.

Per le aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione delle quantità di rifiuto prodotto e trasformato e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche e, nello specifico, dell'unità locale di cui si chiede l'agevolazione.

In mancanza della documentazione suddetta o della sua idoneità a comprovare quanto dichiarato, l'Ufficio applicherà anche la quota variabile a mezzo accertamento per infedele dichiarazione con irrogazione della sanzione ex lege.

4. Per le utenze non domestiche avviate successivamente alle date di cui al comma 2, la possibilità di avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani a mezzo di operatore privato deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di sessanta (60) giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e / o delle aree, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, effettuano la scelta di servirsi del gestore del pubblico servizio o di ricorrere all'operatore privato per un periodo non inferiore a due (2) anni.

6. Qualora le utenze non domestiche non presentino la comunicazione di cui al comma 2 e comma 4 entro i termini negli stessi indicati, si intende che le stesse abbiano optato per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

7. Qualora le utenze non domestiche di cui al comma 1 intendano rientrare all'interno del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani prima dello scadere dei due (2) anni indicati nella dichiarazione prodotta ai sensi del comma 2, devono farne richiesta al Comune.

8. L'effetto della dichiarazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 47 - Dichiarazione per le superfici con produzione di rifiuti speciali

1. Le utenze non domestiche che producono di regola, ossia in maniera continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, come precedentemente individuate dall'articolo 10 del presente regolamento, ai fini dell'esclusione integrale dalla tassazione della TARI delle superfici ove si producono i suddetti rifiuti, sono tenute alla presentazione di specifica dichiarazione, con la quale comunicano all'Ente la situazione dettagliata a mezzo planimetria individuante con esattezza le aree di produzione dei rifiuti speciali, affinché siano delimitate rispetto alle aree in cui si producono rifiuti urbani, oltreché documentazione attestante quantità e tipologia di rifiuti conferiti a operatore privato con relative modalità di smaltimento in accordo alla normativa vigente.

2. Con riferimento alle restanti aree produttive di rifiuti urbani, accessorie rispetto alle superfici produttive di rifiuti speciali oppure di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, le utenze di cui al comma 1 possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio. Limitatamente alle utenze industriali escluse dall'allegato "B", alle superfici produttive di rifiuti urbani, si applica la categoria maggiormente affine alla destinazione d'uso delle suddette aree. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 1 da parte di utenze industriali, si continua ad applicare la categoria 14 dell'allegato "C" al presente regolamento, secondo quanto previsto nelle tabelle "3b" e "4b" dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in ragione

dell'attività prevalente svolta dal soggetto passivo, desumibile dal codice ATECO. In caso di conferimento dei rifiuti urbani a operatore privato, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo.

3. Sono considerati rifiuti speciali quelli specificamente indicati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua anche i rifiuti da considerarsi urbani o equiparati a questi, come indicati nell'allegato L-quater della parte quarta del predetto decreto.

4. Sono escluse dall'imposizione TARI le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, come previsto anche dall'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies), del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 48 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Comune / il funzionario responsabile del tributo svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a. invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti che non siano in possesso dell'Ente e non siano direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- b. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica;
- c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati personali del contribuente, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- d. accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, mediante Agenti di Polizia Locale o personale amministrativo debitamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento da esibire, dando al contribuente un preavviso di almeno sette (7) giorni, come previsto dall'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la verifica diretta delle superfici e della loro destinazione d'uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune / il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di:

- a. avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
 - del personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
- b. utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, come disposto dal comma 694 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento (80 %) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 49 - Riscossione del tributo

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 215, utilizzando:
- il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (modello F24);
 - la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA);
 - le altre modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi bonari di pagamento, che sono inviati ai contribuenti sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi / notificati.
3. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, per posta semplice o tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, un avviso bonario di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente la data di emissione, l'importo dovuto per tassa rifiuti e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e le informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.

4. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio per posta elettronica certificata.

5. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento.

6. È facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

7. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti (20) giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

8. Resta comunque salvo l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento. Pertanto, qualora il contribuente non riceva l'avviso di cui al comma 2 in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, è tenuto a contattare l'Ufficio Tributi del Comune per farsi rilasciare copia dell'avviso.

9. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a quarantanove centesimi di euro (€ 0,49), ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, procede alla notifica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, contenente l'invito a effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvenuta notifica. In difetto del pagamento, procederà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla notifica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, al fine di recuperare il tributo in tutto o in parte non versato, con irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, applicazione degli interessi moratori di cui all'articolo 57 e addebito delle spese di notifica. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine di sessanta (60) giorni dall'avvenuta notifica e contiene

l'avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Il Comune si riserva la possibilità di emettere un unico atto di sollecito e accertamento esecutivo, senza penalizzazioni a carico del contribuente in caso di pagamento nei termini indicati.

Articolo 50 - Rateizzazione degli Avvisi bonari di pagamento

1. È riconosciuta la possibilità di rateizzare gli avvisi bonari di pagamento di cui all'articolo precedente, sino ad un massimo di dodici (12) rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale.

2. Possono richiedere la rateizzazione degli avvisi bonari di pagamento i contribuenti:

- a. che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o idrico e/o rifiuti;
- b. che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- c. qualora l'importo addebitato superi del trenta per cento (30%) il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

3. L'istanza di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione richiesta.

In ordine alla sussistenza delle condizioni economiche disagiate, i contribuenti dovranno allegare, a pena di inammissibilità della richiesta, l'attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a euro novemilasettecentonovantasei (€ 9.796,00).

4. I criteri e i requisiti per la concessione dell'ulteriore rateazione sono i seguenti:

- a. inesistenza di precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse o relative a provvedimenti impositivi non pagati nei termini previsti;
- b. per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore a euro cento (€ 100,00) con rate mensili costanti non inferiori a euro cinquanta (€ 50,00) cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
- c. per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore a euro duecento (€ 200,00) con rate mensili costanti non inferiori euro cento (€ 100,00).
- d. nell'ipotesi di avviso bonario di pagamento contestuale, riferito a utenze domestiche e non domestiche intestate al medesimo contribuente, la rateazione è concessa se di importo non inferiore a euro duecento (€ 200,00) con rate mensili costanti non inferiori euro cento (€ 100,00).

- e. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di cui si chiede la rateazione;
 - f. sull'importo delle rate con scadenza successiva a quella della rata ordinaria unica sono applicati gli interessi al tasso legale vigente;
 - g. la prima rata deve essere versata entro quindici (15) giorni dalla data di concessione della rateazione al fine di perfezionare l'istanza, mentre le successive scadono l'ultimo giorno del mese di riferimento.
5. In caso di mancato versamento delle ulteriori rate nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due (2) rate anche non consecutive:
- il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento del tributo, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo, la data cui riferire l'omesso versamento, per il calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 57, rimane la data di scadenza ordinaria;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Articolo 51 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento contenente quanto indicato dall'articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'avviso deve contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale / la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta (60) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare, in unica rata, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione / notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al soggetto passivo dal Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa o infedele) o il versamento (omesso, insufficiente o tardivo) sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalle disposizioni normative vigenti.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non contestati / impugnati nei termini di legge o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Ai fini dell'attività di accertamento del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al nuovo catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'ottanta per cento (80 %) della superficie catastale, determinata secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 52 - Dilazione pagamento Avvisi di accertamento

1. Il contribuente può chiedere, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dai commi successivi.
2. Il presupposto per poter chiedere la dilazione è rappresentato dalla presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica che deve essere provata mediante idonea documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Ulteriore condizione per poter chiedere la dilazione è l'inesistenza di precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse o relative a provvedimenti impositivi non pagati nei termini previsti, con conseguente avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Il contribuente può richiedere una rateazione dell'avviso di accertamento nei limiti e alle condizioni di cui al seguente schema:

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
Ammontare debito	Numero minimo di rate mensili	Numero massimo di rate mensili
fino a euro 100,00	Nessuna dilazione	
da euro 101,00 a euro 500,00	==	4
da euro 501,00 a euro 3.000,00	5	12
da euro 3.001,00 a euro 6.000,00	13	24
da euro 6.001,00 a euro 20.000,00	25	36
oltre euro 20.000,00	37	72

Se le somme dovute sono superiori a euro seimila (€ 6.000,00) il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria "a prima richiesta".

4. La rata di pagamento minima è pari a euro cento (€ 100,00). L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento del provvedimento di ripartizione / dilazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente. Le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata, a cui è riconducibile anche il ritardo nel pagamento superiore a dieci (10) giorni, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'obbligo di pagamento, entro trenta (30) giorni, in unica soluzione del debito residuo. Qualora ciò non avvenga l'ufficio può procedere alla escussione della eventuale garanzia prestata.

6. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

7. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 53 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono rimosse coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva può essere svolta:

- direttamente dal Comune;
- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio;
- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 54 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della TARI sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 1, commi da 695 a 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalle ulteriori norme vigenti.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del trenta per cento (30%) del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato per violazioni fino al 31 agosto 2024;

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: sanzione del venticinque per cento (25%) del tributo o del maggiore tributo dovuto e non versato per violazioni verificatesi a partire dal 1° settembre 2024;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del tributo non versato, con un minimo di euro cinquanta (€ 50,00);
 - infedele dichiarazione: sanzione dal cinquanta per cento (50%) al cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di euro cinquanta (€ 50,00);
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio Tributi competente al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da euro cento (€ 100,00) a euro cinquecento (€ 500,00). La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Le sanzioni previste in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte a un terzo se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle norme vigenti.
4. Le sanzioni previste per l'omesso, l'insufficiente o il tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, non sono, invece, riducibili a un terzo, in caso di acquiescenza, in quanto per tali violazioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
5. Sulle somme dovute, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura indicata all'articolo 34. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 55 - Ravvedimento operoso

1. Alla TARI si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di ravvedimento operoso.
2. In tal caso le somme, dovute a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
3. Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento unificato (modello F24).

Articolo 56 - Interessi

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 57 - Rimborsi

1. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di novanta (90) giorni. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta (180) giorni / centoventi (120) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate d'ufficio con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TARI, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente con gli importi dovuti al Comune a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 60 del presente regolamento.
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
8. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 57 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
9. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro dodici (12) per anno d'imposta come previsto dall'articolo 61, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 58 - Compensazioni e Accollo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita ai contribuenti la compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributo TARI (o di tributi da esso sostituiti). Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio Tributi una comunicazione / richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distinto per ogni singolo anno.

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non è prescritto secondo la specifica disciplina del tributo.

2. In relazione al disposto dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'Ufficio Tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete e il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Il funzionario responsabile comunica, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione e / o di accollo.

4. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

Articolo 59 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 46, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con gli avvisi di pagamento.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito istituzionale. Il modulo per il reclamo scritto contiene, almeno, le seguenti informazioni:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b. i dati identificativi del contribuente:
 - nome, cognome e codice fiscale;
 - ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica;
 - servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - indirizzo e codice utenza, indicando dove è possibile reperirli;
 - coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ufficio Tributi il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma mediante posta elettronica certificata, se indicata dal contribuente, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di

ricevimento della richiesta, una motivata risposta scritta nella quale sono indicati, almeno, i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata da riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che intende porre in essere;
 - d. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare entro sessanta (60) giorni lavorativi salvo necessità di integrazioni istruttorie, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evinca la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento e alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente nel primo avviso di pagamento utile.
- Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile alla TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lettera b).
7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 58. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (pec).

Articolo 60 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso di somme inferiori a euro dodici (12) per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro trenta (30), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo, per importi singoli superiori a euro dodici (12).

Articolo 61 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 62 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026, fatte salve le successive modifiche e integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità e i termini previsti per l'approvazione e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.11.2014 .

Articolo 63 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Articolo 64 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge e i provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 65 - Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati relativi alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TARSU e TARES) conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti nella determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO “A”

Elenco dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali composito	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO “B”

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'allegato “A”:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

ALLEGATO “C”

Categorie di utenze non domestiche (Comuni fino a 5.000 abitanti):

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche e istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night-club